

REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI

Approvato dall'Assemblea del 24 gennaio 2019

ARTICOLO 1 – IL PATROCINIO E L'UTILIZZO DEL LOGO

- 1) Ciessevi, attraverso la concessione del proprio patrocinio, manifesta riconoscimento e adesione, al fine di rendere evidente l'apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano agli obiettivi istituzionali di Ciessevi, ad eventi organizzati da Enti di Terzo Settore, iscritti al RUNTS o, nelle more dell'operatività di quest'ultimo, iscritti ai registri di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus e Cooperative Sociali.
- 2) La concessione del patrocinio comporta anche la concessione di utilizzo del marchio di Ciessevi, che deve seguire le indicazioni dell'apposito manuale d'uso predisposto da Ciessevi.
- 3) Il patrocinio è concesso per tutta la durata di singole iniziative e non si estende a repliche della stessa o ad altre iniziative simili o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta, né può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione di Ciessevi alla pubblicizzazione e/o alle spese organizzative dell'iniziativa né alcuna responsabilità di natura penale, civile e amministrativa connessa all'iniziativa per la quale è concesso il patrocinio.
- 5) Il presente regolamento non si applica alle iniziative che ricadono nell'ambito di protocolli d'intesa o convenzioni stipulate, nei quali sia già disciplinata la partecipazione di Ciessevi e l'utilizzo del logo.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DEI PATROCINATI

- 1) I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile il logo di Ciessevi. È inoltre fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio:
 - a) far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio di Ciessevi;
 - b) inviare tempestivamente a Ciessevi il programma definitivo dell'evento e copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo utilizzato.
- 2) Ciessevi, a suo insindacabile giudizio, può vincolare la concessione del patrocinio alla propria partecipazione all'iniziativa mediante un intervento del Presidente di Ciessevi o suo delegato.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

- 1) I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio e l'utilizzo del logo di Ciessevi sono tenuti a presentare l'istanza almeno 30 giorni prima della scadenza per la quale si auspica riscontro, salvo casi di certificata urgenza.

- 2) Nell'istanza, formulata mediante l'apposito modulo *online* accessibile dal sito istituzionale di Ciessevi, oltre alle informazioni specifiche sull'iniziativa, devono essere esplicitati:
 - a) finalità e obiettivi dell'iniziativa
 - b) la coerenza con le finalità statutarie di Ciessevi in ragione delle quali si richiede il patrocinio;
 - c) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella progettazione e realizzazione.
- 3) L'istanza sarà opportunamente istruita dalla struttura tecnica di Ciessevi, che potrà chiederne l'integrazione con altri documenti e informazioni. Sulla base dell'istruttoria condotta, il Direttore presenta l'istanza per l'autorizzazione al Presidente, cui compete concedere il patrocinio. Dei patrocini concessi è data periodicamente informativa al Consiglio Direttivo.
- 4) L'esito della valutazione delle istanze di patrocinio è comunicato ai richiedenti via posta elettronica.
- 5) Qualora la concessione del patrocinio sia subordinata a condizioni ulteriori rispetto agli obblighi di cui all'art. 2, il legale rappresentante del richiedente è tenuto confermare per iscritto l'impegno al rispetto dei suddetti obblighi. In mancanza di tale risposta, la concessione del patrocinio è da considerarsi nulla.

ARTICOLO 4 – RECESSO DI CIESSEVI

- 1) Ciessevi potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni per le quali è stato concesso il patrocinio e degli impegni assunti da parte del beneficiario.
- 2) In particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, sarà inibita al beneficiario la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine penale e civile.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE

- 1) Il Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento statutario, può modificare il presente regolamento, sentito il parere del Direttore.